

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE DI TORINO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Premessa

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono stati istituiti gli organi collegiali della scuola, fra i quali, il Consiglio d'istituto; con successiva Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, sono state impartite le modalità per l'elezione del Consiglio d'istituto. Il presente regolamento vuole definire il funzionamento del Consiglio d'Istituto e chiarirne le attribuzioni.

Articolo 1 Durata della carica

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni scolastici, tranne la componente studentesca, che è rinnovata annualmente. Alla scadenza, il Consiglio rimane in carica fino a che non vengono insediati i nuovi eletti.

I genitori degli alunni diplomati che non abbiano altri figli frequentanti la stessa scuola e gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità decadono dalla carica il 31 agosto.

Per i membri decaduti o che perdono i requisiti si procede alla sostituzione attingendo tra i non eletti nelle rispettive liste. Nel caso fossero esaurite le liste, si procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio d'Istituto può cessare di esistere per dimissione in blocco dei suoi membri, per scioglimento dell'autorità superiore o per soppressione dell'Istituto scolastico.

Articolo 2 Elezione del Presidente

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un suo membro eletto fra i rappresentanti dei genitori degli studenti. La votazione avviene a scrutinio segreto o per acclamazione; nel primo caso risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Il Consiglio d'Istituto può eleggere un Vice Presidente, il quale sostituirà il Presidente in caso di assenza; in caso di assenza di entrambi, presiede il Consigliere più anziano.

Articolo 3 Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente su sua iniziativa, su richiesta della Giunta esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto viene disposta dal Dirigente Scolastico che lo presiede fino all'elezione del Presidente.

La convocazione dovrà essere comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima della data prevista, dovrà recare la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno, copia del verbale della riunione precedente ed eventuali allegati.

La convocazione potrà essere inviata per via telematica, con verifica e conferma di ricevimento. Copia della convocazione dovrà essere affissa all'albo della scuola.

In casi di motivata urgenza, il Consiglio potrà essere convocato in seduta straordinaria, con preavviso di almeno un giorno, mediante avviso telefonico e telematico.

L'avviso di convocazione deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Articolo 4 Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge fra i propri componenti la Giunta Esecutiva.

Essa è composta da un docente, un genitore, uno studente e un rappresentante del personale ATA.

Fanno parte di diritto della Giunta, il Dirigente Scolastico che la presiede ed il DSGA che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta medesima.

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza del Dirigente, le funzioni di Presidente saranno svolte dal suo sostituto.

Articolo 5 Segretario del Consiglio d'Istituto

Le funzioni di Segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente, di volta in volta, in ordine alfabetico, ad un membro docente o ad altro membro disponibile.

Il Segretario redige il verbale dei lavori del Consiglio.

Articolo 6 Ordine del giorno

Il Consiglio ha potere deliberante sulle proposte della Giunta; esso può deliberare in modo difforme dalla proposta in quanto sono vincolanti l'iniziativa e l'oggetto, non il contenuto dell'atto.

L'ordine del giorno, consistente in un elenco sommario e sintetico, non deve lasciare dubbi sugli argomenti da trattare. L'espressione "varie ed eventuali" può essere usata per comunicazioni del Dirigente o dei Consiglieri, non per argomenti che debbano formare oggetto di delibera.

E' facoltà del Consiglio invertire l'ordine del giorno, dando precedenza alle proposte di maggiore interesse ed urgenza.

Eventuali deliberazioni urgenti possono essere aggiunte all'ordine del giorno del Consiglio già convocato, su approvazione della Giunta presente nello stesso.

Ogni Consigliere può proporre alla Giunta gli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 7 **Validità delle sedute e numero legale**

Affinché le sedute siano ritenute valide, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; in tale numero non vanno computati i Consiglieri decaduti e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere per tutta la durata della seduta. I Consiglieri che si astengono dal voto volontariamente, o perché obbligati dal dover deliberare su argomenti nei quali siano in discussione interessi propri o dei propri congiunti, si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

E' compito del Presidente accertare se i Consiglieri siano in numero legale per deliberare.

Articolo 8 **Deliberazioni e votazioni**

Le votazioni del Consiglio d'Istituto avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale; quando si tratta di persone, le votazioni, avvengono per scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto i soli Consiglieri presenti, i quali possono esprimere voto favorevole, voto contrario oppure possono astenersi. Le astensioni non sono computate fra i voti validamente espressi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non possono esprimere il loro voto su argomenti che comportino impegno finanziario. Eventuali motivazioni di voto andranno verbalizzate.

Articolo 9 **Disciplina delle discussioni**

Il Consiglio discute e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

La richiesta di prendere la parola va fatta a chi presiede la seduta, il quale la concederà secondo l'ordine delle richieste.

Gli eventuali presenti che non fanno parte del Consiglio non hanno diritto di parola, a meno che la chiedano e sia loro concesso da chi presiede la seduta.

Chi presiede la seduta ha la facoltà di richiamare i Consiglieri a non dilungarsi e a non divagare.

E' facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale le proprie affermazioni e la motivazione del proprio voto.

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la delibera.

Articolo 10

Partecipazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi alle sedute

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi interviene alle sedute del Consiglio d'Istituto per illustrare argomenti di carattere finanziario e di bilancio, per questioni relative alla gestione ed organizzazione della scuola che coinvolgano il personale ATA, per argomenti sui quali i Consiglieri intendano acquisire il parere del DSGA per le deliberazioni che il Consiglio dovrà assumere, per supportare tecnicamente l'operato del Dirigente Scolastico su Sua richiesta.

Articolo 11

Pubblicità delle sedute

Gli elettori delle componenti il Consiglio possono presenziare alle sedute dello stesso.

Il Presidente dovrà accertarne il possesso del titolo di elettore e verificare la capienza ed idoneità dei locali.

Non è ammessa la presenza del pubblico quando sono in discussione argomenti riguardanti persone.

Se il comportamento del pubblico pregiudica il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la prosecuzione in forma non pubblica.

Alle riunioni del Consiglio d'Istituto possono partecipare i membri dei Consigli Circostrizionali.

Articolo 12

Verbali e pubblicità degli atti

Il verbale di ogni singola seduta, redatto dal Segretario, numerato in ordine progressivo per anno solare, deve riportare tutti i dati e gli elementi necessari a comprendere gli argomenti in discussione e le relative risoluzioni adottate, in particolare, il numero di delibera, il risultato della votazione e la eventuale motivazione del proprio voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, deve essere depositato presso la Segreteria dell'Istituto entro 15 giorni dalla seduta.

Copia del verbale deve essere distribuito ai Consiglieri prima della seduta successiva, all'inizio della quale verrà discusso ed approvato.

Gli atti del Consiglio d'Istituto vengono affissi all'albo della scuola. Non sono pubblicati gli atti riguardanti le singole persone, salvo esplicita richiesta dell'interessato.

Articolo 13 Decadenza – Surroga

I membri eletti nel Consiglio d'Istituto che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con coloro che, in possesso dei requisiti, risultino primi fra i non eletti nelle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste, si procederà a nuove elezioni suppletive.

I Consiglieri impossibilitati a partecipare ad una riunione devono avvisare tempestivamente il Presidente o gli uffici di Segreteria.

Il suddetto regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 16 marzo 2011, può essere integrato o modificato con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto di voto.